

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to. ~~PRESIDENTE DEL CONSIGLIO~~
Dr. Antonino Lisciandrano
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. *PARTENOPE SALVATORE*
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. *Dott.ssa Teresa Iocolano*

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web-Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69.

Dalla Residenza Municipale, Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to..... *Antonino Varolita*

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

F.to

- Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 DIC. 2011 al 29 DIC. 2011 ed è divenuta esecutiva:

- ~~X~~ - è divenuta esecutiva il giorno 24 DIC. 2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

- O - è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, Li.....

F.to..... *Dott.ssa Teresa Iocolano*



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..... <u>31</u> del Reg. Data. <u>06-12-2011</u>	OGGETTO: "Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali".
--	--

L'anno duemiladieci il giorno Sei del mese di dicembre alle ore 19-00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessioneordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Partenope Salvatore	X		Ferranti Salvatore	X	
Coniglione Carmelo	X		Gambera Mario		X
Scirè Calabrisotto Antonio	X		Di Giorgi Bernardo	X	
Lo Bianco Salvatore	X		Cantarella Gino	X	
Fucile Giuseppe	X		Belluomo Marcello		X
Greco Michele	X		Puglisi Lusi	X	
Lisciandrano Antonino	X		Calandra Salvatore	X	
Fucile Vittorio		X			
Assegnati	n. 15		TOTALI	12	3
In Carica	n. 15				

Presiede il sig. Dr. Antonino Lisciandrano nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Iocolano con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri: GRECO, CALANDRA E FERRANTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Francesco Spataro

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17-5-2011, avente come oggetto: “Approvazione e proposta al Consiglio Comunale di approvazione del “Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali”;

RIPORTATA qui, per ragioni di immediata lettura, la parte narrativa della predetta deliberazione:

“Visto l’articolo 28, comma 1, del C.C.N.L del 19-7-2000 – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – dispone:”*L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*”;

Visto l’articolo 39 della Legge Regionale 29-12-1980, n. 145, il quale dispone: “*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*”;

Visto l’articolo 24 della Legge Regionale 23-12-2000, n. 34, il quale estende ai pubblici amministratori l’applicazione del suddetto articolo 39: “*L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*”;

RITENUTO necessario, in base alla normativa di cui sopra, anche a tutela degli interessi di questo Ente, regolamentare la materia in argomento;

VISTO l’allegato “Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali”, composto da n. 15 articoli,

PROPONE

- 1) **di approvare** il “Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali”, composto da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Spataro

Ai sensi dell’art.53 della legge 08 Giugno 1990,n. 142,come recepito con l’art. 1, lettera i), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

**IL RESPONSABILE
DELL’AREA
INTERESSATA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere.

Militello V.C.

Il Responsabile dell’Area

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Coniglione, Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Lisciandrano, Ferranti, Cantarella, Di Giorgi, Puglisi e Calandra. Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 3.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 4° punto (punto 8° dell'O.d.g) avente ad oggetto: **Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali.**

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta deliberativa .

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: delucida ai colleghi consiglieri gli emendamenti al Regolamento preparati dal “Gruppo di Lavoro” formato dal lui, come rappresentante del gruppo di Minoranza e da Belluomo come rappresentante del Gruppo di Maggioranza. Vista l'assenza del collega Belluomo, per rispetto nei suoi confronti, propone il rinvio del punto.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FERRANTI: chiede al capo Area Servizi Generali ed Istituzionali chiarimenti in merito agli emendamenti presentati al Regolamento e, se il rinvio della proposta deliberativa comporta qualche problema per l'Ente.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CAPO AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SIG. VECCHIO: da i chiarimenti richiesti al consigliere Ferranti e dichiara la necessità dell'approvazione della proposta in modo da definire le pratiche ferme ormai da tempo .

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FERRANTI: nella considerazione di quanto detto dal Capo Area Servizi Generali ed Istituzionali, propone la sospensione di cinque minuti.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di sospensione di cinque minuti formalizzata dal Consigliere Ferranti.

Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 12

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta è approvata. Sono le ore 19,40.

Alla ripresa dei lavori consiliari, alle ore 19,45, risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Coniglione, Fucile G., Lo Bianco, Scirè, Greco, Lisciandrano, Ferranti, Di Giorgi, Cantarella, Puglisi e Calandra. Consiglieri presenti n. 12, assenti n.3.

Il Presidente Dr. Lisciandrano constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FERRANTI: chiede di discutere il Regolamento articolo per articolo.

A

Visto che nessuno chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio da lettura del Regolamento articolo per articolo .

Articolo 1 – nessun emendamento;

Articolo 2- nessun emendamento;

Articolo 3- nessun emendamento ;

Articolo 4 – nessun emendamento;

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art.5.

Articolo 5 – Condizioni per l’ammissione

CONSIGLIERE FERRANTI: vista l’assenza del collega Belluomo delucida l’emendamento del punto 3 lettera “c” , dichiarando di cassare l’intero comma. Pertanto la vecchia lettera “d”, diventa la nuova lettera “c” che così sarà formata: **scelta preventiva e concordata del legale nominato dal dipendente, oppure l’Ente incarica il suo legale di fiducia, scelto su un elenco che il Comune bandirà per gli Avvocati.** Chiede parere al Capo Area Sig. Vecchio.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CAPO AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SIG. VECCHIO: esprime parere contrario, ribadisce la necessità di mantenere la lettera “c” dell’art. 5 perché la tempestività nella presentazione dell’istanza è legata alla scelta preventiva e concordata del legale, come stabilito dall’art. 28, comma 1, del C.C.N.L. del 19/07/2000- Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Il Presidente del Consiglio propone come emendamento di riformulare le lettere “c” e “d” del punto 3 come segue:

lettera “c”-**istanza presentata dal dipendente o dall’Amministratore Comunale entro 30 giorni dalla data in cui riceve notizia scritta dell’avvio di un procedimento nei suoi confronti-**.

- lettera “d”: **scelta preventiva e concordata del legale nominato dal dipendente, oppure l’Ente incarica il suo legale di fiducia, scelto su un elenco che il Comune bandirà per gli Avvocati.**

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la riformulazione delle lettere “c” e “d”.

Consiglieri presenti e votanti **n. 12**

-Con n° 7 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione e Lisciandrano), e n° 5 Astenuti (Puglisi, Ferranti,Di Giorgi, Cantarella e Calandra), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, gli emendamenti sono approvati.

Esce il consigliere Di Giorgi, consiglieri presenti n° 11, assenti n° 4. Sono le ore 20,15.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 6.

Articolo 6 – nessun emendamento.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 7.

Art 7- Istanza per l’ammissione

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: propone l’inserimento della lettera “d” così descritta: **in caso di conclusione favorevole al dipendente spetterà un rimborso di patrocinio al minimo tariffario.**



Chiede parere al Capo Area Sig. Vecchio.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CAPO AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SIG. VECCHIO: risponde che in questo momento non è in grado di dare un parere, poiché l'emendamento proposto necessita di una rivisitazione di tutto il Regolamento; ha il dubbio che potrebbe essere in contrasto con il resto del Regolamento.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: a suo parere l'emendamento non è in contrasto con il Regolamento. Per dichiarazione di voto : il Gruppo Libertà e Autonomia vota favorevolmente l'emendamento.

CONSIGLIERE FERRANTI: dichiarazione di voto a titolo personale : nel rispetto del lavoro svolto dal “Gruppo di Lavoro”, vota favorevolmente l'emendamento.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento.

Consiglieri presenti e votanti **n. 11**

-Con n° 8 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione ,Lisciandrano e Ferranti), e n° 3 Astenuti (Puglisi, Cantarella e Calandra), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, l'emendamento è approvato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'Art. 8.

Articolo 8 – nessun emendamento.

Il Presidente passa alla trattazione dell'Art. 9.

Art. 9 - Limiti

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: propone la riformulazione del comma 3 e comma 4.

Comma 3 : ai fini delle liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata, vistata dall'Ordine, con specificazione degli atti giustificativi.

Comma 4: il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore; solo in casi di gravità e complessità con processo civile e penale, si possono nominare due difensori. Chiede parere al Capo Area Sig. Vecchio.

CAPO AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SIG. VECCHIO: in merito alla riformulazione del comma 3, esprime parere contrario perché l'emendamento prevede la soppressione delle seguenti parti: “.....e corredata , in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta”, si rappresenta che l'Amministrazione, la quale deve liquidare somme a volte ammontanti a decine di migliaia di euro, ha il diritto-dovere di valutare la congruità delle parcella, anche se riportanti il visto dell'Ordine. Tale valutazione può avvenire solo mediante l'esame degli atti giustificativi.

Riguardo la riformulazione del Comma 4, dichiara che no può dare in questo momento alcun parere e chiede almeno quarantotto ore di tempo per potersi esprimere.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: il Capo Area Servizi Generali ed Istituzionali Sig. Vecchio prima dichiara che è urgente approvare il Regolamento, mentre adesso cerca di prendere tempo per dare i pareri. Non riesce a capire cosa vuole fare. Per dichiarazione di voto : il Gruppo Libertà e Autonomia vota favorevolmente l'emendamento.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FERRANTI:come già detto prima, nel rispetto del lavoro svolto dal “Gruppo di Lavoro”, vota favorevolmente gli emendamenti.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti gli emendamenti.

Consiglieri presenti e votanti **n. 11**

-Con n° 9 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione ,Lisciandrano, Puglisi e Ferranti), n° 1 Contrario (Cantarella) e n. 1 Astenuti (Calandra), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, gli emendamenti sono approvati.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 10.

Articolo 10 – nessun emendamento.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 11.

Articolo 11 – nessun emendamento.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 12.

Art. 12- Rimborso delle spese legali

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: propone al comma 1 dopo la frase -**nei propri confronti**; - l’aggiunta del seguente periodo: **salva la facoltà del dipendente nel caso di assoluzione a sentenza esecutiva,di richiedere i danni per il mancato patrocinio.** Chiede parere al Capo Area Sig. Vecchio.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CAPO AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SIG. VECCHIO: esprime parere contrario perché il diniego del patrocinio al dipendente non comporta che questi sia per ciò stesso danneggiato, dovendo egli essere rimborsato delle spese sostenute qualora sia assolto con formula piena. Non si comprende, inoltre, quali danni possa subire il dipendente a seguito del diniego seguito dal rimborso. Il periodo da aggiungere proposto con l’emendamento è, pertanto, inconferente.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: Per dichiarazione di voto : il Gruppo Libertà e Autonomia vota favorevolmente l'emendamento.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FERRANTI:come già detto prima, nel rispetto del lavoro svolto dal “Gruppo di Lavoro”, vota favorevolmente l’emendamento.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l’emendamento.

Consiglieri presenti e votanti **n. 11**

-Con n° 9 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione ,Lisciandrano, Puglisi e Ferranti), n° 2 Contrari (Cantarella e Calandra), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, l’emendamento è approvato.

Entra il Consigliere Gambera, consiglieri presenti n° 12, assenti n° 3. Sono le ore 21,10.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 13.

Articolo 13 – nessun emendamento.

Il Presidente passa alla trattazione dell’Art. 14

Articolo 14 – nessun emendamento.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione dell’Art. 15, dichiarando che il “Gruppo di Lavoro” aveva proposto di cassare l’intero articolo.

Art. 15- Norma Transitoria

1. Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: rinuncia alla cassazione dell’Art. 15, ritirando l’emendamento.

Il Presidente del Consiglio , visto che nessuno chiede d’intervenire, passa alla votazione del Regolamento articolo per articolo.

Si passa alla votazione articolo per articolo del Regolamento.

Consiglieri presenti e votanti n. 12.

Art. 1 -Con n° 9 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione ,Lisciandrano, Puglisi e Ferranti), n° 2 Contrari (Cantarella e Calandra), n° 1 Astenuto (Gambera), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **l’Articolo è approvato.**

Art. 2 -Con n° 9 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione ,Lisciandrano, Puglisi e Ferranti), n° 2 Contrari (Cantarella e Calandra), n° 1 Astenuto (Gambera), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **l’Articolo è approvato.**

Il Presidente del Consiglio invita a votare, così come emendato il Regolamento nella sua globalità.

Consiglieri presenti e votanti n. 12.

-Con n° 9 voti Favorevoli (Fucile G., Scirè, Lo Bianco, Greco, Partenope, Coniglione, Lisciandrano, Puglisi e Ferranti), n° 2 Contrari (Cantarella e Calandra), n° 1 Astenuto (Gambera), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, il Regolamento è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Udite le proposte di emendamento;

Visto l'esito della votazione degli emendamenti;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30;

Visto l'esito della votazione sopra riportata articolo per articolo;

Visto l'esito della votazione del Regolamento nella sua globalità;

DELIBERA

- DI APPROVARE, così come emendato, il Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali.

7

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATA NIA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. 71 del 06/12/2011

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Sindaco, agli Amministratori, ai Consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato e al Segretario Comunale. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono quelle indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 – Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.

2. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente o l'Amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio o all'esercizio del mandato.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

a) sussistenza del rapporto organico di servizio per il dipendente o del mandato per l'amministratore;

b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;

c) istanza presentata dal dipendente o dall'Amministratore Comunale entro 30 giorni dalla data in cui riceve notizia scritta dell'avvio di un procedimento nei suoi confronti;

d) scelta preventiva e concordata del legale nominato dal dipendente, oppure l'Ente incarica il suo legale di fiducia, scelto su un elenco che il Comune bandirà per gli Avvocati.

Art. 6 – Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito dal dipendente o dall'amministratore; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi all'espletamento del mandato o ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente o dell'amministratore.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'Amministratore e il Comune di Militello in Val di Catania, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente o all'Amministratore.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente o dell'Amministratore imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 7– Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente e l'Amministratore, per poter essere ammessi al patrocinio e al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, devono darne immediata comunicazione riservata al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto corredata di preventivo di parcella per consentire l'impegno della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.
- d) in caso di conclusione favorevole al dipendente spetterà un rimborso di patrocinio al minimo tariffario.

Art. 8 – Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali.

2. Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente o dell'Amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente o dell'Amministratore medesimo, con facoltà di anticipare somme da ripetere qualora il procedimento si concluda con la non assoluzione.

3. Il rimborso delle spese legali opera, a seguito di valutazione *ex post* della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente per il dipendente o l'Amministratore il procedimento.

Art. 9 – Limiti

1. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali sono sempre limitati ai minimi tariffari.

2. Eccezionalmente, qualora si tratti di casi di straordinaria importanza che coinvolgono gli interessi e pregiudicano l'immagine dell'Ente, può procedersi al rimborso, da parte della Giunta Comunale, previo giudizio di congruità del competente Ordine Professionale, fino al massimo della tariffa.

3. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata, vistata dall'Ordine, con specificazione degli atti giustificativi.

4. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore; solo in casi di gravità e complessità con processo civile e penale, si possono nominare due difensori.

Art 10 – Competenza al riconoscimento

1. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, sulla scorta dell'istruttoria riservata svolta dall'ufficio competente.

Art. 11 – Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente o dell'Amministratore solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento giudiziario. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 12 – Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti; salva la facoltà del dipendente nel caso di assoluzione a sentenza esecutiva, di richiedere i danni per il mancato patrocinio.

2. Sono esclusi i casi di procedimenti penali che, pur escludendo responsabilità diretta, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art. 13 – Procedura per il rimborso

1. Ai fini dell'articolo precedente, l'ufficio comunale competente, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza *ex post* dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3, lett. a), b) e c).

2. Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente o dall'Amministratore è di competenza della Giunta Comunale.

3. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 14 – Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per “conclusione favorevole del procedimento” deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento;
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

Art. 15 – Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Al Prersidente del Consiglio Comunale

SEDE

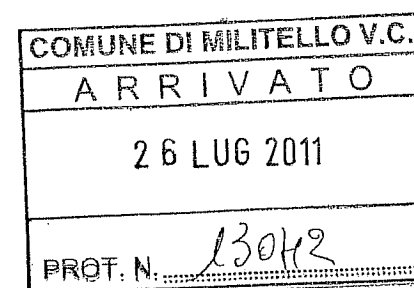
Oggetto : Presentazione di emendamenti al Regolamento Per il Patrocinio e per il Rimborso delle spese legali.

Il gruppo consiliare di " Libertà ed Autonomia ", presa visione del Regolamento citato in oggetto, inserito quale proposta di deliberazione nell'Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/07/2011

PROPONE

I seguenti emendamenti:

- art. 5 lettera c deleta;
- art. 5 lettera d aggiungere " nominato dal dipendente o dall'Ente incaricando il legale di fiducia ;
- art. 6 aggiungere il n.5 " in caso di vittoria del dipendente ad egli spetterà un rimborso delle spese di patrocinio al minimo tariffario oltre gli eventuali danni quantificati dal Giudice";
- art. 9 n. 3 si ferma alla parola quietanzata. tutto il resto deve essere deleto ;
- art. 9 n. 4 aggiungere " Tranne casi di comprovata complessità e gravità";
- art. 12 n. 1 dopo la parola "confronti", aggiungere:"Salva la facoltà del dipendente nel caso di assoluzione con formula piena, di richiedere i danni per il mancato patrocinio";
- art. 15 deleto. Perché lede il principio del divieto di retroattività



Per il Gruppo " Autonomia e Libertà "
Dott. Giuseppe Fucile

Firma autografa di Giuseppe Fucile.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

Cod. fisc. 00243240876

Prot. n. 13173

28 LUG. 2011

OGGETTO: Presentazione di emendamenti al Regolamento per il patrocinio per il rimborso delle spese legali.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Antonino Lisciandrano

S E D E

In ordine agli emendamenti di cui alla nota di uguale oggetto, prot. n. 13042 del 26-7-2011, a firma del Consigliere Dott. Giuseppe Fucile, si rassegna quanto segue:

1° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Pertanto, nell'esprimere parere contrario, si ribadisce la necessità di mantenere la lettera c dell'articolo 5 perché la tempestività nella presentazione dell'istanza è legata alla scelta preventiva e concordata del legale, come stabilito dall'articolo 28, comma 1, del C.C.N.L del 19-7-2000 – Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Con l'emendamento la lettera d avrebbe il seguente tenore: d) *scelta preventiva e concordata del legale nominato dal dipendente o dall'Ente incaricando il legale di fiducia*. Nell'esprimere parere contrario si precisa che il legale può essere nominato soltanto dal dipendente e dall'Amministratore, ma non dall'Ente. Le parole “... *incaricando il legale di fiducia*” sono una ripetizione delle parole “... *legale nominato* ...”, perché la nomina del legale comprende in sé anche il conferimento dell'incarico.

3° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Pertanto, nell'esprimere parere contrario si precisa che la fattispecie nell'emendamento denominata “vittoria”, è definita “conclusione favorevole” nell'articolo 11 del Regolamento, il quale, disciplinandola, prescrive pure che al dipendente spetta il rimborso degli oneri di difesa. Eventuali danni subiti dal dipendente o dall'Ente sono determinati dal giudice e, pertanto, la previsione in questa sede è superflua.

4° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Pertanto, nell'esprimere parere contrario, premesso che questo emendamento prevede la soppressione delle seguenti parti: “... *e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta*”, si rappresenta che l'Amministrazione, la quale deve liquidare somme a volte ammontanti a decine di migliaia di euro, ha il diritto-dovere di valutare la



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

Cod. fisc. 00243240876

congruità delle parcelle, anche se riportanti il visto dell'Ordine. Tale valutazione può avvenire solo mediante l'esame degli atti giustificativi.

5° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Pertanto, nell'esprimere parere contrario si rappresenta che è assolutamente inopportuno prevedere che il patrocinio possa essere affidato ad un solo difensore *"tranne nei casi di comprovata complessità e gravità"*, perché ciò indurrebbe a dichiarare che il proprio caso è di comprovata complessità e gravità, instaurando magari un contenzioso con il Comune a questo riguardo.

6° emendamento: nessuna motivazione è stata prodotta in merito a tale emendamento. Pertanto, nell'esprimere parere contrario si rappresenta che il diniego del patrocinio al dipendente non comporta che questi sia per ciò stesso danneggiato, dovendo egli essere rimborsato delle spese sostenute qualora sia assolto con formula piena. Non si comprende, inoltre, quali danni possa subire il dipendente a seguito del diniego seguito dal rimborso. Il periodo da aggiungere proposto con l'emendamento è, pertanto, inconferente.

7° emendamento: la motivazione proposta per questo emendamento non può essere accolta perché la norma – articolo 15 – non è retroattiva, non essendo applicabile ai procedimenti conclusi, ma solo a quelli in itinere.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Giuseppe Vecchio